

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1256

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

di concerto col Ministro del tesoro

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1994

Norme per l'accelerazione delle procedure relative al  
concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria

**INDICE**

|                         |      |    |
|-------------------------|------|----|
| Relazione .....         | Pag. | 3  |
| Relazione tecnica ..... | »    | 8  |
| Disegno di legge .....  | »    | 10 |

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni si è registrato un costante aumento delle domande di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, stimolato dagli ampliamenti di organico approvati in coincidenza con l'entrata in vigore del codice di procedura penale e da una maggiore attenzione, da parte delle nuove generazioni dei giovani laureati, verso la funzione giudiziaria. Il fenomeno, interessante ed apprezzabile sotto molteplici profili, ha tuttavia determinato una dilatazione dei tempi di espletamento dei concorsi per l'accesso in magistratura, già notevolmente lunghi.

L'esigenza di rendere più agile e tempestivo il reclutamento dei giovani magistrati si pone, oggi, in maniera ancora più incisiva in considerazione degli aumenti dell'organico del personale di magistratura previsti dai due disegni di legge recentemente approvati dal Consiglio dei ministri e destinati, da un canto, a fronteggiare i maggiori carichi di lavoro che graveranno sugli uffici giudiziari (per l'attribuzione alla Corte di cassazione delle competenze della soppressa Commissione tributaria centrale ed ai giudici del lavoro del contenzioso in materia di pubblico impiego) e, dall'altro, ad assicurare dotazioni organiche soddisfacenti agli uffici giudiziari di nuova creazione, ovvero in quelli dove è più marcata l'esigenza di corrispondere in tempi brevi alla domanda di giustizia.

È indispensabile, in sostanza, reclutare in tempi brevi i magistrati necessari per coprire sia le attuali vacanze di organico sia i nuovi posti che si verranno a creare per effetto delle suddette iniziative.

Con riferimento alle procedure amministrative nelle quali si articola il concorso, il Ministero di grazia e giustizia ne ha già avviato la revisione prima e dopo lo svolgimento della fase di vera e propria

selezione; in particolare, al fine di rendere più spedite le attività degli uffici, è stata realizzata, già da qualche anno, la completa informatizzazione di tali procedure.

La durata media della procedura concorsuale, dalla richiesta del bando di concorso alla emanazione del decreto ministeriale di nomina dei vincitori, era, fino a qualche tempo fa, di 846 giorni (pari a circa ventotto mesi), periodo notevole se si considera che gli uditori giudiziari, prima di ricevere le funzioni giurisdizionali, svolgono un periodo di tirocinio fissato in quindici mesi dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1988, n. 116.

Secondo le rilevazioni, tale durata è la risultante, per un anno e quattro mesi, dei tempi connessi all'espletamento delle procedure amministrative e, per un anno, dello svolgimento delle vere e proprie procedure di selezione (prove scritte e prove orali).

Con gli interventi che si propongono, destinati a trovare applicazione immediata e quindi anche ai concorsi in via di espletamento, la durata della procedura amministrativa dovrebbe essere contenuta in sei-sette mesi circa.

Per quanto riguarda la fase successiva al concorso, si ritiene che un apprezzabile risparmio di tempo può essere ottenuto svincolando la procedura di pubblicazione della graduatoria degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia dalla approvazione della graduatoria stessa da parte del Consiglio superiore della magistratura.

A tale riguardo va rilevato, infatti, che tra la formazione della graduatoria da parte della commissione esaminatrice e la approvazione della stessa da parte del Consiglio superiore della magistratura sono intercorsi, nei concorsi espletati negli ultimi dieci anni, da un minimo di 50 ad un massimo di

224 giorni. Se si considera che la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale è destinata a consentire ai candidati idonei di proporre reclamo avverso la valutazione, operata dalla commissione, dei titoli di preferenza a parità di punteggio, è agevole comprendere che l'utilità di far svolgere la procedura in questione prima dell'approvazione della graduatoria e della nomina dei vincitori sussiste solo nel caso in cui il numero degli idonei sia maggiore di quello dei posti messi a concorso, eventualmente elevati ai sensi di legge.

Solo in questa ipotesi, infatti, può verificarsi che, sulla base di una diversa valutazione dei titoli di preferenza nella nomina, debba essere dichiarato vincitore un candidato rimasto escluso in un primo momento. Negli altri casi si può ben procedere alla nomina dei vincitori, salvo eventualmente modificare l'ordine di graduatoria.

D'altra parte, occorre osservare che i reclami non sono affatto frequenti e spesso sono proposti inutilmente: ad esempio, nel caso del concorso indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1989, benché nessun candidato avesse riportato lo stesso punteggio di altro candidato (dove l'irrelevanza dei titoli preferenziali che operano solo a parità di punteggio), è stato necessario procedere egualmente alla pubblicazione ed attendere il decorso del termine per la proposizione di reclami, che giuridicamente non avrebbero potuto essere proposti, prima di poter richiedere l'approvazione della graduatoria e la contestuale nomina dei vincitori.

La modifica proposta, che renderà possibile la immediata trasmissione della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione e la contestuale nomina dei vincitori, consentirà di contenere il tempo occorrente per questa fase della procedura in un periodo massimo di 15 giorni, a fronte dei 94 mediamente impiegati nei concorsi degli ultimi dieci anni.

È apparso necessario, poi, accelerare anche la fase di selezione dei candidati.

Le domande di partecipazione al concorso sono passate da una media di 7.401,

rilevata negli ultimi dieci anni, a circa 12.300 per il concorso bandito il 1° ottobre 1992, così determinando un sensibile aumento degli elaborati da esaminare ed il conseguente allungamento dei tempi di selezione.

A solo titolo esemplificativo, si evidenzia che nel concorso bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 hanno portato a termine le prove scritte ben 2.244 candidati. Per esaminare i 6.732 elaborati la commissione ha iniziato la sua attività nel mese di maggio 1992 e ha terminato le valutazioni della prova scritta alla fine del mese di aprile 1993. La sola valutazione delle prove scritte ha impegnato dunque la commissione per un arco di tempo di undici mesi, a fronte di circa sei mesi mediamente impiegati nei precedenti concorsi.

Lo svolgimento della procedura concorsuale, peraltro, risulta condizionato non soltanto dal numero dei candidati da esaminare, ma anche dall'impegno con cui le commissioni lavorano. È perciò indispensabile aumentare, per la valutazione delle prove scritte, il numero delle sedute settimanali: queste attualmente si svolgono in quattro giorni la settimana, per un numero totale di sette sedute. Ebbene, il numero dei giorni lavorativi a settimana può essere portato a cinque, con un totale di dieci sedute settimanali.

L'incremento del ritmo dei lavori consentirà di ridurre notevolmente il tempo impiegato per la valutazione delle prove scritte, permettendo, ad esempio, di correggere gli elaborati di 1.500 candidati in circa 15 settimane (dividendo 1.500 candidati per 150 si ottiene un numero di 10 candidati per seduta).

Analogo discorso può essere fatto per le prove orali, dove egualmente si può determinare una riduzione del 50 per cento dei tempi medi, svolgendo una media di 10 sedute a settimana, in modo da poter esaminare 30 candidati la settimana (ad esempio, le prove orali, nell'ipotesi di 300 candidati da esaminare, verrebbero esaurite in due mesi e mezzo, compresa la sessione ammalati, al posto degli attuali quattro mesi di media).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'intervallo temporale tra gli scritti e gli orali dovrà essere utilizzato per consentire a tutti i membri della commissione di fruire delle ferie, cercando, altresì, di limitare al massimo le interruzioni connesse con i periodi propriamente festivi, quali Natale, Pasqua e Ferragosto.

Altri interventi investono la struttura della commissione, modificandone il «*quorum* funzionale».

Attualmente, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due docenti universitari e di sette magistrati compreso il presidente.

La rigidità di questa normativa ha causato notevoli disagi, tra i quali, in più occasioni, il rinvio di sedute (anche nei casi in cui i candidati si erano presentati per sostenere le prove orali). Il fenomeno, sempre verificatosi negli anni precedenti ancorchè in forma non particolarmente preoccupante, ha assunto di recente «dimensioni» notevoli (si pensi, ad esempio, che nel concorso indetto con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 sono state rinviate per l'indisponibilità di un docente le sedute previste in 53 giorni lavorativi, con un ritardo complessivo di oltre quattro mesi).

Si è pertanto ritenuto necessario stabilire che il «*quorum* funzionale» per la validità delle sedute richieda la presenza di nove commissari, compreso il presidente, dei quali soltanto uno sia docente universitario.

In tal modo si renderà più agevole la composizione della commissione, che potrà funzionare con tutte le possibili combinazioni comprese tra i due estremi, rappresentati, rispettivamente, da otto magistrati ed un docente universitario e da sei docenti universitari e tre magistrati (rimanendo in ogni caso assicurato il rispetto dell'esigenza della diversità di esperienze culturali e professionali che sottende alla presenza nella commissione di docenti e magistrati).

È sembrato inoltre opportuno aumentare di due unità il numero dei magistrati membri della commissione (portandoli da dodici a quattordici), al fine di consentirne, anche in questo caso, un impiego maggiormente flessibile (ad esempio, rendendo

possibile prevedere dei turni caratterizzati da un'integrale alternanza nella composizione della commissione o assicurare la presenza di membri supplenti, eccetera).

Viene inoltre modificato il sistema di funzionamento della commissione: si è stabilito infatti che, qualora la stessa si articoli in sottocommissioni, il lavoro venga suddiviso assegnando ad ogni sottocommissione la valutazione di tutte le prove di ciascun candidato e non solo di quelle in un'unica materia. In tal modo, sarà possibile, se necessario, far lavorare contemporaneamente sette sottocommissioni, impegnando tutti i componenti (con la ripartizione del lavoro per materia, invece, si può variare esclusivamente il numero dei membri della sottocommissione ma non il numero delle sottocommissioni).

A garanzia della collegialità è stato comunque previsto che, nell'ipotesi in cui il giudizio di inidoneità del candidato sia formulato a maggioranza all'interno della sottocommissione, il componente dissenziente possa richiedere la rimessione della decisione alla commissione nella composizione integrale.

Sempre al fine di rendere più spediti i lavori della commissione, si è ritenuto di generalizzare l'esonero dal lavoro giudiziario dei magistrati chiamati a farne parte, prevedendo che il Consiglio superiore della magistratura scelga i componenti tra i magistrati che abbiano già prestato il loro consenso all'esonero stesso. È stata, comunque, prevista una clausola di salvaguardia intesa a consentire al Consiglio superiore della magistratura di provvedere alla nomina di componenti anche tra i magistrati che non abbiano prestato il consenso all'esonero nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di quattordici componenti magistrati.

La durata della procedura concorsuale, dalla richiesta di bando al decreto di nomina, dovrebbe risultare ridotta di circa un anno e quattro mesi, e cioè da due anni a quattro mesi a circa un anno complessivamente, ivi compresi i tempi tecnici ineliminabili, come il termine di trenta giorni per la proposizione della domanda.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte dell'impegno certamente gravoso che viene richiesto ai componenti della commissione per espletare l'attività di selezione in un periodo temporale contenuto, è stato previsto l'adeguamento del gettone giornaliero di presenza e dei compensi aggiornandone i valori, previsti nel 1956, sulla base degli indici ISTAT.

Si è comunque ritenuto di escludere la corresponsione del gettone di presenza per tutte le sedute nelle quali vengono esaminati gli elaborati o nelle quali si svolgono le prove orali, per evitare che la innovazione si possa trasformare in un meccanismo capace di favorire un rallentamento del ritmo dei lavori della commissione, così vanificando la *ratio* della normativa proposta.

Si è inoltre stabilito che al termine dell'esame delle prove scritte venga corrisposto un anticipo sui compensi spettanti a ciascun componente fino a quel momento.

Per i docenti universitari che svolgono attività professionale, è stata prevista una indennità diretta a compensare il presumibile pregiudizio economico che viene arrecato loro dal maggiore impegno nel lavoro della commissione. Si tratta di un istituto mutuato da quanto previsto per i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura - che svolgono attività professionale al momento della nomina - dalle leggi 3 maggio 1971, n. 312, e 3 gennaio 1981, n. 1; si è inoltre avuto cura di prevedere che l'indennità competa in misura ridotta al 50 per cento in caso di cessazione dell'incarico di componente prima del termine dei lavori, purchè, comunque, l'attività svolta non abbia avuto durata inferiore ai 150 giorni.

Sono stati, infine, previsti dei termini di durata media dei concorsi, differenziati a seconda del numero dei candidati che abbiano portato a termine le prove scritte.

Tali termini dovrebbero contribuire a garantire le esigenze di rapidità e concentrazione che costituiscono il principale obiettivo del disegno di legge.

Si prevede, infatti, che, qualora la procedura concorsuale abbia una durata superiore a quanto previsto, sia in termini di giorni

che di sedute, i compensi spettanti ai componenti della commissione siano, nel loro complesso, ridotti della metà.

Passando alla illustrazione dei singoli articoli, si osserva che l'articolo 1 razionalizza ed adegua ai tempi le materie sulle quali verte la prova di esame, aggiungendo il diritto comunitario nonchè elementi di informatica in sostituzione degli elementi di statistica.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: nel comma 2 viene aumentato il numero dei magistrati componenti della commissione, portandolo da dodici a quattordici. Per quanto riguarda il presidente della commissione, viene previsto che venga scelto tra i magistrati di cassazione dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori. Nel comma 4 si prevede che per la validità delle sedute sia necessaria la presenza di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario. Nel comma 7 si dispone che i magistrati componenti della commissione vengano prescelti esclusivamente tra coloro che abbiano prestato il loro consenso ad essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie. Viene poi stabilito, nel comma 8, che l'esonero è deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina ed ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale. La norma prevede, infine, come clausola di salvaguardia, che, nella ipotesi in cui non sia stata ottenuta la disponibilità di quattordici magistrati ad essere esonerati dalle funzioni, il Consiglio superiore della magistratura nomini anche magistrati che non abbiano prestato il loro consenso all'esonero.

L'articolo 3 dispone che la facoltà di nominare i vincitori con l'aumento fino ad un decimo dei posti messi a concorso, prevista dal terzo comma dell'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, venga esercitata entro due mesi dalla pubblicazione dei risultati delle prove scritte.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale deliberazione è connessa con la possibilità, introdotta nel successivo articolo 8, di procedere alla approvazione della graduatoria senza attendere la pubblicazione della stessa nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia nei casi in cui il numero degli idonei sia pari o inferiore a quello dei posti messi a concorso.

L'articolo 4 definisce il nuovo importo dei compensi spettanti al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice. Nel comma 6 si dispone che la misura di tali compensi è ridotta del 50 per cento nei casi in cui siano superati i limiti massimi di durata della procedura concorsuale fissati nella tabella allegata in relazione al numero di candidati che hanno portato a termine le prove scritte.

L'articolo 5 prevede la corresponsione di un anticipo, stabilito nella misura dell'80 per cento sui compensi maturati, da corrispondersi al termine della correzione delle prove scritte.

Nell'articolo 6 si stabilisce la corresponsione ai componenti della commissione che siano docenti universitari, che svolgano la libera professione in maniera continuativa e siano titolari di partita IVA, di una indennità di lire 20 milioni in considerazione della presumibile diminuzione di reddito conseguente all'impegno richiesto dai lavori concorsuali. È comunque previsto che, qualora il docente cessi dall'incarico prima del termine dei lavori della commissione, l'indennità gli venga corrisposta in misura ridotta della metà, sempre che abbia prestato la sua attività per almeno 150 giorni.

L'articolo 7 prevede specificamente che la corresponsione della indennità di missione avvenga esclusivamente nei casi nei quali il componente della commissione non risieda oppure non abbia la ordinaria sede di servizio nella città ove si svolge il concorso.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Si prevede la possibilità di procedere alla nomina dei vincitori senza attendere la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed il decorso del termine per i reclami nei soli casi in cui gli idonei siano in numero inferiore o pari a quello dei posti messi a concorso aumentati nella misura massima deliberata dal Consiglio superiore della magistratura. La graduatoria viene comunque pubblicata per consentire la proposizione di eventuali reclami in ordine alla valutazione dei titoli di preferenza, e si prevede un termine per la pubblicazione stessa, come pure per la decisione dei reclami, al fine della definizione della graduatoria prima dell'assegnazione della sede agli uditori giudiziari ad opera del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 9 prevede che la commissione espleti i suoi lavori in dieci sedute la settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane. A garanzia della continuità dei lavori si dispone, altresì, che i componenti della commissione debbano fruire del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale ulteriore congedo ordinario, durante lo svolgimento della procedura concorsuale, potrà essere concesso purchè si assicurino comunque la continuità dei lavori della commissione. Viene previsto, inoltre, che la mancata partecipazione a due sedute della commissione, quando ciò abbia determinato il rinvio delle sedute stesse, è motivo sufficiente per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie e di coordinamento.

L'articolo 11 contiene le disposizioni di copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Con il presente disegno di legge l'Amministrazione di grazia e giustizia si propone di eliminare le più evidenti cause che inceppano i meccanismi concorsuali, accelerandone le procedure e garantendo, ad un tempo, la doverosa serietà nella selezione dei candidati.

Allo scopo di quantificare gli oneri derivanti dal disegno di legge, si è ritenuto innanzitutto che le procedure amministrative, nelle quali si articola il concorso, possano esaurirsi nell'arco di un anno, in esse prevedendo, naturalmente, l'espletamento sia delle prove scritte sia di quelle orali.

L'ipotesi prospettata consente di poter quantificare gli oneri nel modo seguente:

*Prove scritte:*

|   |    |             |
|---|----|-------------|
| Numero elaborati 6.000 × lire 3.000 (compenso unitario per elaborato) × 11 componenti ..... | L. | 198.000.000 |
| Numero elaborati 6.000 × lire 4.000 (compenso unitario per elaborato) × 1 presidente .....  | »  | 24.000.000  |
| Sorveglianza 100 vigilanti × lire 25.000 (compenso giornaliero) × 4 giorni .....            | »  | 10.000.000  |

## Sedute commissione:

## A) articolo 4, comma 2:

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 80.000 lire (compenso giornaliero) × 30 componenti × 4 sedute ..... | » | 9.600.000 |
|---|---|-----------|

## B) articolo 4, comma 1:

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 50.000 lire (compenso giornaliero) × 20 unità × 10 sedute ..... | » | 10.000.000 |
|---|---|------------|

*Prove orali:*

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| Numero candidati ammessi agli orali 360 × lire 6.000 (compenso unitario) × 10 componenti ..... | L. | 21.600.000  |
| Numero candidati ammessi agli orali 360 × lire 7.000 (compenso unitario) × 1 presidente .....  | »  | 2.520.000   |
| Compensi ai docenti universitari lire 20.000.000 × 6 unità .....                               | »  | 120.000.000 |



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO ONERI

|   |             |
|---|-------------|
| Lire .....  | 198.000.000 |
| » .....   | 24.000.000  |
| » .....   | 10.000.000  |
| » .....   | 9.600.000   |
| » .....   | 10.000.000  |
| » .....   | 21.600.000  |
| » .....   | 2.520.000   |
| » .....   | 120.000.000 |
| Totale ...  | 395.720.000 |
| Compensi concorso secondo vecchia normativa ..... | 12.141.000  |
| Onere aggiuntivo .....                            | 383.579.000 |

Si precisa, infine, che il provvedimento comporta un risparmio di spesa di lire 675 milioni in conseguenza della diminuzione delle settimane di applicazione dei componenti delle commissioni.

Tale riduzione è evidenziata dal prospetto di comparazione delle spese per missioni tra la normativa vigente e quella proposta con il provvedimento in esame.

## SPESA PER MISSIONI CON IL PROVVEDIMENTO PROPOSTO

| Settimane | Componenti | Diaria settimanale | Totale      |
|-----------|------------|--------------------|-------------|
| 30        | 9          | 2.500.000          | 675.000.000 |

## SPESA PER MISSIONI SECONDO L'ATTUALE NORMATIVA

| Settimane | Componenti | Diaria settimanale | Totale        |
|-----------|------------|--------------------|---------------|
| 60        | 9          | 2.500.000          | 1.350.000.000 |

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto penale;
- 3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- 1) diritto costituzionale e diritto ecclasiastico;
- 2) diritto civile e romano;
- 3) procedura civile;
- 4) diritto penale;
- 5) procedura penale;
- 6) diritto amministrativo;
- 7) diritto internazionale e comunitario ed elementi di informatica».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«La prova scritta di diritto civile può contenere riferimenti anche al diritto romano».

## Art. 2.

1. L'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - (*Svolgimento del concorso*). -  
1. Il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno.

2. La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, che la presiede, da quattordici magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello, nominati tra coloro che non abbiano fatto parte delle commissioni esaminatrici dei due concorsi precedentemente banditi, nonché da sei docenti universitari di materie giuridiche.

3. Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano dei magistrati.

4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni singola seduta con la presenza di almeno nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario.

5. La commissione o la sottocommissione legge i temi di ogni candidato assegnando ad essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'articolo 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'articolo 123 del presente ordinamento. I temi di ciascun candidato sono esaminati collegialmente dalla commissione o sottocommissione.

6. Se la valutazione di insufficienza è deliberata a maggioranza della sottocommissione ed un commissario lo richieda, la deliberazione definitiva è presa immediatamente dalla commissione plenaria.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso ad essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie, deliberato dal Consiglio superiore dalla magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 2, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno

prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie.

10. Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia».

#### Art. 3.

1. All'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il Consiglio superiore della magistratura intenda esercitare la facoltà di cui al terzo comma, la relativa delibera deve essere adottata entro due mesi dalla pubblicazione dei risultati delle prove scritte ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860».

#### Art. 4.

1. A ciascun componente o segretario della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario viene corrisposto un gettone di presenza di lire 50.000 per la partecipazione ad ogni singola seduta, salvo quanto previsto nel comma 5.

2. A ciascun componente o segretario della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, nonché al personale di vigilanza, spetta un compenso giornaliero, per ogni giorno di presenza nelle aule in cui si svolgono le procedure di identificazione e consegna dei codici nonché le prove scritte, in ragione di lire 80.000 per i componenti o segretari della commissione e di lire 25.000 per il personale di vigilanza. Non competono per tali giorni i gettoni di presenza di cui al comma 1.

3. A ciascun componente della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario è corrisposto un compenso di lire 3.000 per ogni elaborato scritto esaminato; il compenso per il presidente ammonta a lire 4.000.

4. A ciascun componente della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso di lire 6.000 per ogni concorrente

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che abbia sostenuto la prova orale; il compenso per il presidente ammonta a lire 7.000.

5. La corresponsione dei compensi di cui ai commi 3 e 4 esclude che per le medesime sedute venga corrisposto il gettone di presenza.

6. Se la commissione utilizza, per concludere i lavori, un tempo ed un numero di sedute superiori a quelli indicati nella tabella A, allegata alla presente legge, l'importo complessivo dei compensi di cui ai commi 3 e 4, nonchè di quello previsto dall'articolo 6, è ridotto alla metà.

## Art. 5.

1. Ai componenti della commissione esaminatrice è corrisposto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati delle prove scritte, un anticipo nella misura dell'80 per cento dei compensi dovuti ai sensi del comma 3 dell'articolo 4.

## Art. 6.

1. Ai docenti universitari componenti della commissione esaminatrice che svolgono attività professionale e che sono titolari di partita IVA spetta, al termine del concorso, un'indennità compensativa di lire 20 milioni, ridotta al 50 per cento in caso di cessazione anticipata dall'incarico, purchè questo abbia avuto comunque durata non inferiore a centocinquanta giorni.

## Art. 7.

1. Il trattamento di missione compete esclusivamente ai componenti della commissione esaminatrice che non risiedono o non hanno la loro ordinaria sede di servizio nel comune in cui si svolge il concorso.

## Art. 8.

1. L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«Art. 12. - *(Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso)*. - 1. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alle assunzioni in magistratura ed alle promozioni dei magistrati secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, avvalendosi di commissioni da esso nominate.

2. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, compiuti i lavori, forma la graduatoria, che viene trasmessa immediatamente per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti, approva la graduatoria entro trenta giorni dalla ricezione. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni.

3. Nel caso in cui il numero degli idonei sia superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale il Ministro di grazia e giustizia e gli interessati possono proporre reclamo. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede sui reclami ed approva la graduatoria anche modificandola».

## Art. 9.

1. La commissione esaminatrice, durante l'esame delle prove scritte e durante le prove orali, articola i propri lavori, salvo assoluta impossibilità di composizione della commissione stessa, in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purchè sia assicurata la continuità dei lavori della commissione, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo sufficiente per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

## Art. 10.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e al quarto comma dell'articolo 127 del citato ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, si applicano ai concorsi banditi ed in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 11.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 384 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, *all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## TABELLA A

(Articolo 4, comma 6)

## DETERMINAZIONE DURATA PROVE DI ESAME

| Numero candidati  | Numero giorni                   | Numero sedute                   |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fino a 500 .....  | 120                             | 110                             |
| Fino a 1000 ..... | 200                             | 200                             |
| Fino a 1500 ..... | 260                             | 300                             |
| Fino a 2000 ..... | 300                             | 360                             |
| Fino a 2500 ..... | 340                             | 440                             |
| Oltre 2500 .....  | 340 + (13 giorni×100 candidati) | 440 + (18 sedute×100 candidati) |

